

luto sostituire questa parola all'altra *avvertimento*, che era contenuta nel disegno di legge ministeriale, ed essa si è astenuta dallo scrivere *ammonizione* perchè il significato, che si dà a questa parola in altre leggi, è ben diverso. Però la Commissione probabilmente non ha considerato che, se si sopprime la parola *ammonizione*, non si evita che i magistrati, che siano stati assoggettati a questo provvedimento, siano in sostanza degli *ammoniti*. Si viene in fondo a ricadere nello stesso inconveniente, che si è voluto evitare. Io proporrei di adoperare la parola *riprensione*, la quale mi sembra che, secondo l'esatta significazione grammaticale, possa rappresentare una punizione disciplinare, più lieve della censura.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Per questioni di forma mi rimetto sempre al relatore. (*Si ride*).

FORTIS, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *relatore*. La questione è molto piccola. La parola *riprensione* equivale alla parola *censura*, o lieve biasimo, e niente altro significa.

LUCIANI. L'ammonimento?

FORTIS, *relatore*. L'ammonimento è un avvertimento, che può essere scevro di biasimo e di censura; consiste nel mettere in guardia il magistrato che quel tal fatto, quella tal pratica od abitudine potrebbero essere sospettati o non sono commendevoli.

LUCIANI. Lasciamo la parola *avvertimento*.

FORTIS, *relatore*. Perchè non vuol lasciare la parola *avvertimento*?

LUCIANI. Perchè lei non vuol lasciare la parola *avvertimento*?

FORTIS, *relatore*. Non la voglio lasciare perchè la parola *avvertimento* significa troppo poco. Avvertire non è ammonire.

Invece *avvertimento* significa avvertire con qualche altra osservazione. Le questioni sono piccole, ma hanno la loro ragione di essere.

PRESIDENTE. Il ministro è d'accordo con la Commissione?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani insiste?

LUCIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'*avvertimento* è applicabile in caso di lievi mancanze, dopo aver invitato il magistrato a *discolparsi*.

Esso viene applicato, per ordine del ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale il magistrato appartiene, e per il personale delle preture e degli uffici di conciliazione, dal presidente del Tribunale del circondario.

In ogni caso deve *compilarsi* verbale.

Il magistrato cui fu applicato l'avvertimento può chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.

Onorevole relatore, qui in principio dell'ultimo alinea, dove dice « avvertimento », dovrà dire « ammonimento ».

FORTIS, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Con questa sostituzione, non essendovi oratori iscritti nè emendamenti proposti, si intende approvato l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.

La perdita dell'anzianità può estendersi da un mese a due anni.

La perdita del diritto di promozione può essere revocata *dalla medesima autorità che la inflisse* dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso però si intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.

Ai suddetti provvedimenti può essere aggiunto il tramutamento.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

Alla destituzione può essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

A questo articolo 14 sono stati presentati tre emendamenti: due dall'onorevole Luciani, uno dall'onorevole Rochira. Li leggo:

Al terzo comma sostituire il seguente:

La perdita del diritto alla promozione può essere revocata *dal competente collegio disciplinare* dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel quale caso però si intenderà commutata nella perdita dell'anzia-